



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26 DEL 02-05-2020

OGGETTO: REVISIONE TEMPORANEA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX-TRAURBANO PER EFFETTO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. FF), DEL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

RICHIAMATA

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, n. 5, del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, si è proceduto alla rimodulazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in

relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 11 del 24 marzo 2020 con cui, stante la proroga delle misure di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, disposta con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si sono prorogati gli effetti della precedente ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 fino alla data di efficacia delle misure di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 20 del 14 aprile 2020 con cui, stante la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. ff), del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, sono state confermate fino al 3 maggio 2020 le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020 ed i provvedimenti adottati dalla competente struttura regionale in attuazione delle stesse;

LETTO il DPCM del 26 aprile con cui si è disposto

i. all'art. 1, comma 1, lettera ff), che *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”*;

ii. all'art. 3, comma 1, lettera f), che *“le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”*;

iii. all'art. 7, comma 1, che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all'allegato 9”*;

iv. all'art. 7, comma 2, che *“In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020”*;

RILEVATO che il DPCM del 26 aprile 2020, pur avendo introdotto specifiche misure di

prevenzione del contagio nell'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, ha nel contempo riavviato alcune attività economiche;

CONSIDERATO che, conseguentemente, necessita rimodulare il programma di trasporto attualmente in vigore in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l'adeguamento con proprio atto del programma di esercizio del trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e terrestre) in vigore per effetto dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020, secondo le seguenti direttive:

a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all'interno delle seguenti tre fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00, salvo modifiche demandate al direttore del Dipartimento IV nella modulazione delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative;

b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;

c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione;

d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 9 del medesimo DPCM.

2. Per consentire la rimodulazione del programma di cui al comma 1 è fatto obbligo a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 il programma di esercizio di cui al comma 1 dovrà essere periodicamente rimodulato dal Direttore del Dipartimento IV per effetto dei futuri provvedimenti statali e regionali incidenti sulle effettive esigenze dell'utenza.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale

urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ai Prefetti di Campobasso e di Isernia.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o, comunque, fino a quando permarranno in capo al Presidente della Giunta Regionale del Molise, anche per effetto di nuovi provvedimenti, le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera ff), del DPCM del 26 aprile 2020.

3.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 02-05-2020

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA**